

STATUTO DEL SESTIERE DI PORTA TUFILLA

CAPO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita conformemente al decreto legislativo 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o anche CTS) e successive modifiche e integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata **"SESTIERE DI PORTA TUFILLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** in breve **"SESTIERE DI PORTA TUFILLA APS"** (in seguito denominata "associazione") con sede legale in Ascoli Piceno.

La sede è messa a disposizione in comodato gratuito dall'amministrazione comunale di Ascoli Piceno sulla base di un accordo quadro riguardante la manifestazione "La Quintana di Ascoli Piceno"; l'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e passa attraverso apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di Enti del Terzo Settore.

L'indicazione di associazione di promozione sociale o dell'acronimo APS non potrà essere utilizzata in mancanza dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) come previsto dall'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 117/2017.

Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta a tale registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale.

L'associazione è organizzata e costituita in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Codice del terzo settore.

ART. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è una associazione libera, apolitica, aconfessionale a carattere culturale, ricreativo e sportivo dilettantistico, senza fini di lucro.

Si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi o affini.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo settore con particolare riguardo a quanto indicato alle lettere d), f), i), t), u) e k):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale - con particolare riguardo ai settori della promozione e della divulgazione della storia e delle tradizioni della città di Ascoli Piceno attraverso l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale rivolte alla cittadinanza;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Il fondamento degli scopi e delle attività del Sestiere è la tradizionale "Quintana di Ascoli Piceno".

La "Quintana" ha luogo ogni anno ad Ascoli Piceno secondo il programma tradizionale previsto dai regolamenti. Tale programma che potrà subire eventuali variazioni o prevedere edizioni straordinarie su insindacabile delibera del Comune di Ascoli Piceno:

- Primo sabato del mese di luglio di ogni anno:
- Presentazione del palio di luglio e Palio degli sbandieratori;
- Lettura del Bando;
- Gara degli sbandieratori - I Parte;
- Prima domenica del mese di luglio di ogni anno:
- Gara degli sbandieratori - II Parte;
- Secondo sabato del mese di luglio di ogni anno:
- Edizione serale della Giostra della Quintana;
- L'edizione serale è preceduta dalla cerimonia del saluto alla Madonna della Pace;
- 26 luglio di ogni anno:
- Presentazione del palio di agosto;
- Lettura del bando di S. Emidio;
- Gara degli Arcieri;
- Prima domenica del mese di agosto di ogni anno:
- L'edizione della Giostra della Quintana di S. Emidio;
- L'edizione della Giostra della Quintana di S. Emidio è preceduta dalla cerimonia Offerta dei Ceri.

Salvo modifiche del programma da parte dell'amministrazione.

Con essa il popolo ascolano avente nei suoi Sestieri espressione storica più pura e caratteristica vuole solennizzare la rievocazione storica delle onoranze e dei giochi che se-

condo gli statuti civici stampati in volgare nel 1496, venivano compiuti in Ascoli Piceno nella ricorrenza della festività del Santo Patrono "S. Emidio".

Per mantenere viva questa tradizione il popolo del Sestiere che si riconosce nei colori rosso e nero e nel territorio del quartiere di Porta Tufilla opera nel rispetto di quanto regolamentato dal Comune di Ascoli Piceno e dall'antica suddivisione medievale in sestieri.

In particolare, il Sestiere si identifica nel territorio definito dalle mappe allegate al regolamento Quintana; si riconosce nei colori rosso e nero ha per stemma la Torre Merlata di tipo gentilizio su sfondo rosso-nero.

Lo stemma è di proprietà del Sestiere e il suddetto marchio non può essere riprodotto, esposto al pubblico e diffuso da terzi (ad esclusione che dal Comune di Ascoli Piceno) senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Lo scopo imprescindibile del Sestiere è la partecipazione alla rievocazione storica delle onoranze e dei giochi che, secondo gli statuti civici stampati in volgare nel 1496, venivano compiuti ad Ascoli Piceno nella ricorrenza della festività del Santo Patrono "S. Emidio".

Questa è la meta per la quale ogni Socio deve impegnarsi mettendo al servizio dell'associazione la propria capacità e disponibilità.

Con lo stesso impegno il Sestiere partecipa alle manifestazioni organizzate e alle iniziative del Comune di Ascoli Piceno, sia a carattere storico che come rappresentanza della città, sia in Italia che all'Estero. Al raggiungimento dello scopo sociale i singoli Soci, ciascuno nell'ambito delle proprie distinte competenze, provvederanno nel più rigido rispetto della serietà e rettitudine.

In particolare l'associazione, dovrà:

- promuovere attività di carattere culturale, sportivo dilettantistico e ricreativo ed altre iniziative tese ad interessare il Popolo del Sestiere al fine di favorire l'arricchimento culturale, artistico e sociale dello stesso;
- organizzare attività di rievocazione storica, folcloristiche ed artistiche interessanti i cittadini e la vita del Sestiere;
- favorire l'attività sociale di aggregazione tra i singoli soci del Sestiere e tra i Sestieri, rivolta a tutte le fasce sociali e di qualsiasi età;
- promuovere attività di assistenza morale e di solidarietà sociale tra i soci.

Inoltre per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione esercita attività ulteriori secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, secondo criteri e limiti definiti nella normativa vigente. In particolare, esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande

ai propri associati e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, ed ai sensi dell'art. 85 del Codice del Terzo settore; attività commerciali marginali e strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statutari; ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza scopo di lucro dalla legge.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

CAPO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 4 - SOCI

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza limitazione con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, che condividono gli scopi, le finalità e le attività di cui all'art. 3 del presente Statuto nonché i regolamenti, le deliberazioni degli organi sociali e i Regolamenti della Quintana di Ascoli Piceno.

L'ammissione si ottiene previa presentazione di domanda al Consiglio Direttivo, con dichiarazione di aver preso visione dello statuto sociale, l'eventuale regolamento interno ed il Regolamento Generale della Quintana di Ascoli Piceno e di dividerne gli scopi.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate da regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda decidendo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il Collegio dovrà riunirsi e deliberare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria po-

testà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante per il sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Le modalità e le condizioni dell'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate da regolamenti. Lo Status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

4.1 I Soci hanno diritto:

- ad essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e a partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dall'associazione ed alla vita associativa in genere;
- a partecipare alle assemblee, con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- ad eleggere gli organi sociali ed a farsi eleggere negli stessi nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2382 c.c.;
- a partecipare e promuovere in maniera concreta all'attività dell'Associazione;
- a frequentare la sede sociale ed eventualmente sedi secondari, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- a visionare i libri sociali, e di estrarre copia a proprie spese, facendone richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Nell'esercizio di tale diritto agli associati viene fatto obbligo di riservatezza con obbligo assoluto di qualsivoglia divulgazione delle informazioni acquisite. Il Consiglio Direttivo, da parte sua, potrà adottare ogni forma di mascheramento preventivo di eventuali dati sensibili presenti nella documentazione laddove alle esigenze di controllo individuale della gestione da parte dell'associato si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dall'Associazione;
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per l'attività prestata, preventivamente autorizzate. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento della quota sociale. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale né per atto tra vivi. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

4.2 I Soci hanno il dovere:

- rispettare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali nonché i Regolamenti della Quintana di Ascoli Piceno;
- condividere le finalità e gli impegni assunti dall'associazione nell'espletamento degli scopi istituzionali;
- conservare il patrimonio dell'associazione e della sede, nelle migliori condizioni di efficienza possibili;
- partecipare alle riunioni sociali;
- collaborare alle manifestazioni organizzate dalla Associazione APS contribuendo alla loro riuscita, nei limiti delle proprie possibilità;
- rispettare gli Statuti e/o Regolamenti di Associazioni cui l'Associazione APS intende aderire;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4.3 Perdita della qualifica di Socio:

- a) dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b) decadenza per morosità: mancato pagamento della quota associativa entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione a socio;
 - c) l'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con delibera motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso al collegio dei Probiviri ci cui appresso;
 - d) apertura di procedure di liquidazione, fallimento dell'Associato e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali, condanne penali con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno per delitto non colposo, salvo gli effetti della riabilitazione;
 - e) scioglimento dell'Associazione.
- Il provvedimento di esclusione per l'articolo 4.3 punti c), d), e), pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere mo-

tivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi e deliberare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

CAPO III - NORME SUL VOLONTARIATO

ART. 5 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, an-

che dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

CAPO IV - ORGANI SOCIALI

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente/Capo Sestiere;
- il Consiglio Direttivo (Comitato di Sestiere);
- il Collegio dei Proviviri;
- l'organo di controllo, al ricorrere delle condizioni di legge e/o se ritenuto opportuno dai soci;
- l'organo di revisione, al ricorrere delle condizioni di legge e/o se ritenuto opportuno dai soci.

L'elezione degli Organi è uniformata a criteri di massima partecipazione all'elettorato attivo e passivo. La partecipazione agli organi di cui al presente articolo è da intendersi a titolo gratuito.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è il massimo organo rappresentativo dell'associazione e ne determina gli indirizzi generali e programmatici. Essa è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'assemblea viene convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (se previsto), secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 17 del presente statuto.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

8.1 Convocazione dell'Assemblea

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera semplice, o posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o laddove l'associazione disponga di locali

per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet e/o account social, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito e/o nelle pagine social.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato e/o affisso e/o pubblicato almeno dieci giorni prima della data stabilita e dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità allo statuto devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo e obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

8.2 Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio (consuntivo e preventivo), predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo

lo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

g) eleggere e revocare i membri del Collegio dei Proibiviri;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione nonché prendere atto dei regolamenti comunali per la partecipazione alla Quintana di Ascoli Piceno;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

8.3 Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

8.4 Forma di votazione dell'assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimen-

to dei quorum.

Ciascun associato non può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato. Non è ammessa la delega.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Per le votazioni in Assemblea si procede su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Le modalità delle elezioni degli organi sociali saranno oggetto di apposito regolamento elettorale di cui appresso.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO/COMITATO DI SESTIERE

Il Consiglio Direttivo/Comitato di Sestiere ha il governo dell'associazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente/Capo Sestiere ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, pari a 13 (tredici) soci, in regola con il versamento della quota associativa, eletti dall'Assemblea con le modalità indicate da apposito regolamento.

I Consiglieri durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente/Vice Capo Sestiere, il Tesoriere ed il segretario.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento incompatibile con gli scopi dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da arrecare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso della attività;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 4 del presente Statuto.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli associati, come previsto da apposito regolamento.

Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri e/o il Presidente, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo; durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario re-

sta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, viene dichiarato decaduto e si procederà con la surroga come sarà previsto dal regolamento elettorale di cui all'art. 8.

9.1 Consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta elettronica, almeno tre giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica o messaggistica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

9.2 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed in particolare ha i seguenti compiti:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sulle sanzioni e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nel rispetto del Regolamento della Quintana di Ascoli Piceno e/o delle delibere del Comune di Ascoli Piceno;
- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

9.3 Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

9.4 Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, partecipa alla redazione del bilancio di esercizio, di quello preventivo e del bilancio sociale (se previsti e/o obbligatori) su indicazione del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

E' il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza prolungata o per impedimento, è sostituito dal Vice - Presidente o può delegare ad un membro del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni mediante apposita delibera o mediante procura speciale per il compimento di determinati atti. E' eletto dall'Assemblea con le modalità indicate in apposito regolamento.

Il Presidente/Capo Sestiere:

- vigila sul buon andamento amministrativo dell'associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- convoca il Comitato di Sestiere/Consiglio Direttivo;
- presiede il Comitato di Sestiere/Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle decisioni del Comitato di Sestiere/Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi, sottoscrive i contratti con i terzi e compie atti di ordinaria amministrazione;
- rappresenta l'associazione in giudizio in forza di apposito mandato del Comitato di Sestiere/ Consiglio Direttivo;
- definisce tutti gli impegni tra l'associazione e il Comune di Ascoli Piceno, cura i rapporti con le altre associazioni e con tutti gli altri Organi della Quintana;
- sottoscrive i contratti con il Comune di Ascoli Piceno relativi alla gestione delle sedi del Sestiere di proprietà dell'amministrazione;
- assicura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- vigila sulla manutenzione dei beni mobili ed immobili conferiti dal Comune di Ascoli Piceno;
- partecipa alle sedute della Commissione Tecnica della Quintana di Ascoli Piceno.

Il Presidente/Capo Sestiere, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Presidente/Capo Sestiere dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per due mandati.

10.1 Cause di decadenza del Presidente

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 4 del pre-

sente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri esamina le controversie ad esso sottoposte inerenti l'applicazione del presente statuto e dei suoi Regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dall'assemblea non associati ad alcuno dei Sestieri della Quintana di Ascoli Piceno.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, di cui almeno uno avente i requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c..

L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

12.1 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

CAPO V - LIBRI SOCIALI

ART. 14 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consi-

glio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

L'associato ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso al Collegio dei Proibiviri.

CAPO VI - NORME SUL PATRIMONIO E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO
ART. 15 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà;
- quote associative;
- donazioni, erogazioni e lasciti;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del terzo settore;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- iniziative di raccolta fondi;
- contributi, in qualsiasi forma concessi, dagli Associati e da eventuali benefattori;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio sociale dell'Associazione, comunque costituito, è indivisibile.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'articolo 8 D.lgs 117/2017 ai commi 2 e 3, sono vietate le seguenti attività:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e

condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazio-

nali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge;
- h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi (art. 7 del Codice del Terzo Settore);
- j) entrate derivanti da contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 - BILANCI

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 aprile dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame agli associati che lo richiedano. In caso di rispetto dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, del codice del Terzo Settore il bilancio di esercizio potrà essere redatto sotto forma di rendiconto finanziario per cassa.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

CAPO VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 18 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. L'Assemblea che delibera lo scioglimento designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni.

firmato Matteo Silvestri

firmato Donatella Calvelli Notaio